



DIREZIONE GENERALE

Firenze, 2 settembre 2022

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 22 L.R. 10/2010 relativa al Programma comunale degli impianti di telefonia mobile - Comune di San Casciano V.P..

RAPPORTO ISTRUTTORIO.

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'oggetto si evidenzia quanto segue

Il Comune in oggetto in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Ufficio P.O. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota Prot. 28738 del 06/07/2022 il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del programma in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010;

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

Il documento preliminare è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 29263 del 08/07/2022 ai seguenti soggetti che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale Regione Toscana Ufficio Genio Civile; Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e di turismo per la Toscana; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; AUSL Toscana Centro – Zona Fiorentina Sud-Est; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Autorità Idrica Toscana; ATO Toscana Centro; Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno; Publiacqua S.p.A.; Toscana Energia S.p.A.; Alia Servizi Ambientali S.p.A.; ENEL S.p.A.; TERNA; SNAM; RAYWay; TELECOM ITALIA; VODAFONE; WIND- TRE SPA; ILIAD ITALIA SPA; LINKEM; FASTWEB SPA; INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA; CELLNEXITALIA SPA; ANAS Compartimento della Viabilità Toscana; Comune di Greve in Chianti; Comune di Impruneta; Comune di Montespertoli; Comune di Scandicci; Comune di Barberino Tavarnelle; Unione del Chianti Fiorentino.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare risultano pervenuti



contributi trasmessi da ...

- Autorità di Bacino (prot. n. 33007 del 28/07/2022);
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 33315 del 29/07/2022);

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali ritenuti degni di nota:

- **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato** (prot. n. 33315 del 29/07/2022), che evidenzia quanto segue:

... questa Soprintendenza, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, ritiene che il piano in oggetto per vastità e caratteristiche sia suscettibile di determinare impatti potenzialmente negativi sui beni culturali e paesaggistici.

A tal proposito si rileva che fra gli obietti perseguiti dall'Amministrazione (paragrafo 7.2 del Documento preliminare, in cui si segnala una discrasia fra l'indice e l'effettiva numerazione dei paragrafi) non compare la tutela dei beni culturali, che infatti non sono indicati nell'allegato "Aree di progetto". Pertanto si suggerisce di approfondire l'analisi della localizzazione degli impianti, attualmente estremamente generica, con indicazione dei beni culturali (coincidenti o limitrofi alle aree di progetto), e degli specifici provvedimenti di vincolo paesaggistico, compresa valutazione della conformità alle le relative prescrizioni. Inoltre si suggerisce l'effettuazione di uno studio dell'intervisibilità tanto dai beni culturali quanto dal contesto paesaggistico. Tale analisi, da effettuarsi sito per sito, deve essere ritenuta propedeutica alle successive valutazioni di assoggettabilità alla procedura di VAS.

CONSIDERAZIONI

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo 😊; non significativo 😐; da approfondire ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, sembra non escludere completamente l'insorgenza di potenziali impatti sui beni culturali e paesaggistici:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	😊
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	😊
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	😊

- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☹
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☹

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, da un'analisi del documento preliminare si rilevano alcune criticità più opportunamente approfondibili attraverso la redazione di un Rapporto Ambientale. Pertanto si suggerisce di assoggettare a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 10/2010, il programma in oggetto.

Considerando che è stata avviata la procedura di cui all'art. 8 comma 5 della L.R. 10/2010, nell'ottica della semplificazione procedurale, il proponente potrà procedere alla redazione del Rapporto Ambientale che accompagnerà gli elaborati di variante urbanistica. A tal proposito si fa presente che i contributi pervenuti nel procedimento di Verifica, anche nelle parti non citate nel presente rapporto, costituiscono riferimento per la redazione del Rapporto Ambientale e per quanto disciplinato dall'art. 24 comma 1 lett. d-bis) della L.R. 10/2010.

Si fa presente infine che il contributo pervenuto da:

- **Autorità di Bacino (prot. n. 58024 del 28-12-2020);**

può essere apprezzato come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione della variante in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Davide Cardi

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**